

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO
TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

**Lotto unico
CIG B2F6305726**

POLIZZA ALL RISKS

Tra: Infratrasporti.TO
con sede in: Corso Novara, 96
Partita I.V.A./C.F.: 10319310016

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA Nr.

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2024
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2027
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12 di ogni anno
Broker: Willis Italia S.p.A.
Frazionamento: Semestrale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Opzione ripetizione servizio (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro / Danno:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro Originario	il verificarsi del fatto dannoso che origina altri fatti dannosi conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	la somma che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro
Franchigia aggregata annua:	la sommatoria di singole franchigie che determina la massima esposizione finanziaria a carico dell'assicurato, oltre la quale tutti i sinistri sono coperti integralmente dall'assicuratore, ovverosia l'indennizzo sarà liquidato senza l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia prevista per singolo evento
Scoperto:	la percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato
Comunicazioni:	per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex e telegrammi
Enti:	beni materiali mobili od immobili assicurati
Incendio:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione:	sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione:	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l'intesa che gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio
Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate: <ul style="list-style-type: none">• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false

l'uso di chiave vera anche se fraudolento;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi

Preziosi: gioielli, oro, argento, ed altri metalli preziosi, lavorati o grezzi, perle e pietre preziose

ALTRE DEFINIZIONI

Beni Assicurati o Cose Assicurate: Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Beni immobili: Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; centrali termiche, elettriche, idroelettriche di proprietà o in gestione; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Sono compresi tunnel, gallerie, stazioni, binari e rotaie anche all'aperto, recinzioni, rampe di accesso, impianti di segnalazione, di comunicazione, di allarme, impianti e macchinari meccanici; stazioni di misurazione ambientale e/o di monitoraggio, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti od installazioni ed usati nell'attività svolta considerati immobili per natura o per destinazione e quant'altro destinato al servizio dell'immobile, compresi tutti i beni di natura elettronica quali componenti o parti e funzionali all'impiantistica delle opere assicurate. I beni oggetto della presente definizione sono assicurati in polizza con specifica partita e sono assicurati "a primo rischio assoluto" senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Beni immobili artistici: i beni immobili monumentali, aventi valore artistico, storico, monumentale e/o culturale ed in genere tutti quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio, compresi affreschi, statue fisse ed in genere tutti i beni ed oggetti fissi ed infissi.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA. I beni oggetto della presente definizione sono assicurati in polizza con specifica partita e sono assicurati "a primo rischio assoluto" senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile

Beni mobili artistici: i beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Beni elettronici ad impiego mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmettenti, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature per rilevazioni tecniche del territorio, apparecchi acustici esterni, apparecchi mobili robotizzati per rilevazioni nella rete idrica, apparecchi mobili per misurazione, rilevazione o analisi, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Apparecchi elettronici ad impiego mobile funzionali all'attività del Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Restauro conservativo: conservazione, manutenzione e consolidamento dei beni senza alterazioni o variazione delle caratteristiche merceologiche, materiali, estetiche e funzionali.

Restauro integrativo: ricostruzione delle parti mancanti con tecniche analoghe al costruito, ma singolarmente evidenziate dalle parti originali.

Rischio Locativo: intendendosi per tale le conseguenze della responsabilità civile che gravino sul Infratrasporti.To srl ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai locali di proprietà di terzi da Infratrasporti.To e condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso Terzi: quanto la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale precisato in polizza con specifica partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile in termini di legge, per danni materiali diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sospensioni e interruzioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale di polizza. Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

PREMESSA

Polizza di assicurazione “tutti i Rischi” contro i danni materiali e diretti e/o consequenziali, subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni.

Tra le “attività e competenze istituzionali” del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

CAPITALI DA ASSICURARE

Partite	Descrizione	Capitali
Part. 1	Beni immobili (vedi definizione) a P.R.A.	€ 100.000.000,00
Part. 2	Rischio Locativo a P.R.A.	€ 3.000.000,00
Part. 3	Beni mobili inclusi beni mobili artistici, esclusi veicoli circolanti su rotaia, a P.R.A.	€ 500.000,00
Part. 4	Beni Elettronici ad impiego mobile, a P.R.A.	€ 200.000,00
Part. 5	Ricorso Terzi, a P.R.A.	€ 25.000.000,00

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) OGGETTO DELLA POLIZZA

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare, anche di proprietà di terzi, salvo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita beni mobili.

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento e/o causa, anche in deroga al disposto dell'art.1900, salvo quelli espressamente esclusi.

Art. 2) COSE E RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
- 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
- 5) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale. Questa limitazione non si applica per gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile;

a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) i danni da:

1. guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2. furto con destrezza, misteriosa sparizione, infedeltà da parte dei dipendenti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita ad eccezione di quanto previsto all'art. 4 "Delimitazioni di garanzia e precisazioni" della specifica sezione disciplinante la garanzia furto.
3. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, subsidenza, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
4. interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
5. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione,

arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, crollo e collasso strutturale

6. imperizia, negligenza, errata manovra;
7. montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati, guasti meccanici ed elettrici.

Nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

8. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè, tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
9. dolo Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
10. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
11. solidificazione di materiali contenuti in forni, salvo che non siano conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito altri enti assicurati; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
12. perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
13. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
14. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono altresì esclusi:

15. danni di natura estetica;
16. impiego di esplosivi in genere.

Si precisa altresì che non sono compresi:

17. i danni diretti ed indiretti da perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, compresi quelli causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi titolo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte dei soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per

mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

ESCLUSIONE CYBER

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
 - e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).
- Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Art 3) BENI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE

- 1) Macchinari in leasing, se assicurati con polizza separata;
- 2) Il valore del terreno, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 3) Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- 4) Aeromobili e natanti;
- 5) Automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.;
- 6) Animali in genere, boschi, alberi, coltivazioni;
- 7) Beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici;
- 8) Veicoli in genere circolanti su rotaia;
- 9) Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiori a € 15.000;
- 10) Linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1000 metri dal perimetro aziendale

Art. 4) DELIMITAZIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI

Supporti Dati. Per i danni ai supporti di dati e agli archivi di dati, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro. La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del C.C.

Acqua Condotta. Per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti idrici, tecnici, vasche e serbatoi esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime o nell'ambito degli stessi, la Società non indennizza:

- ✓ i danni causati da umidità, stilloccidio;
- ✓ i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;

Sovraccarico neve. Per Sovraccarico di neve si intende il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai beni immobili ed all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Fenomeno Elettrico. La Società risponde dei danni provocati dall'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, su impianti, macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
 - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
- In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;

Ricerca e riparazione guasti. Si intendono comprese le spese necessarie per ricercare, riparare e sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti). Sono comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

Eventi sociopolitici. Per i danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;

Eventi Atmosferici. Per i danni materiali e diretti causati da vento e cose da esso trasportate, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei Beni Immobili previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti beni attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- ✓ gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ✓ baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
- ✓ merci poste all'aperto.

La Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati;

Gelo. Per i danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per i danni materiali e diretti:

- ✓ ai beni assicurati, immobili e mobili;
- ✓ alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari;

a condizione che il bene assicurato sia stato occupato, in attività e riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro;

Inondazioni e Alluvioni. La Società risponde dei danni da fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.

Per i danni materiali e diretti causati da inondazioni e alluvioni si intendono esclusi:

- ✓ i beni mobili all'aperto;
- ✓ le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;

Allagamenti. La Società risponde dei danni da accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto ad eccessi pluviometrici ed a rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici,

Terremoto. Per i danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dai beni assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia;

Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito nella sezione dei limiti di indennizzo della presente polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile;

Terrorismo e sabotaggio.

La Società indennizza i danni a seguito di qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico;

Spese per onorari periti e consulenti. La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il perito/professionista/consulente dovrà emettere pre-notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre-notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore;

Spese straordinarie per la riparazione o il ripristino di beni immobili e/o mobili, rese necessarie per la ripresa dell'attività (spese di demolizione e sgombero e maggiori costi). La Società indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino

scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro; relativamente ai beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo, anche a seguito di imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di ripristinare i beni danneggiati, trasporto di materiale o componenti, continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino dei beni e dell'attività, anche di terzi, da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Sono altresì indennizzabili i maggiori costi resi necessari per i costi di progettazione ed urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili anche per osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze per il ripristino dei beni colpiti da sinistro e per la ripresa dell'attività propria o di terzi.

E' equiparata a disposizioni legislative la necessità di dare continuità operativa ai servizi di pubblico interesse;

- ✓ Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo;
- ✓ La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile;
- ✓ La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto;
- ✓ Relativamente ai palloni pressostatici e tettoie, sono esclusi i danni provocati da grandine e collasso strutturale.

Furto

La garanzia furto e' operante:

- I. per i beni posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ri-

pari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

- Per la garanzia Furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, saranno liquidati previa l'applicazione di uno scoperto del 20% sul danno indennizzabile.

- Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:
 - ✓ per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicati in polizza;
 - ✓ il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- ✓ il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati; sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- ✓ gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Relativamente alla garanzia portavalori, la garanzia comprende anche:

- ✓ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- ✓ il furto con scasso
- ✓ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

Art. 5) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, permettendo comunque la compensazione fra le partite, la valutazione che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Furto:

Beni in genere, ad esclusione di quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: valore commerciale e/o economico del bene.

Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni

specializzate.

Danni (inclusi furto e rapina) ad apparecchi elettronici ed elettrici:

Costo di rimpiazzo a nuovo dei beni e delle apparecchiature con altri equivalenti per prestazioni, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché gli oneri fiscali se non recuperabili.

Altri eventi in genere:

1 Beni immobili, esclusi quelli rientranti al punto 2, il costo di ricostruzione a nuovo.

1.1 Per i fabbricati l'ammontare del danno è così costituito:

1.1.1 Il primo valore è dato dalla spesa necessaria, nel caso di danno totale, per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato; nel caso di danno parziale, per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate

1.1.2 Dall'importo così determinato si stima il deprezzamento del fabbricato, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso ed ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore delle parti rimaste intatte. Il valore calcolato ai sensi del punto 1.1.1 viene ridotto in base al deprezzamento.

1.1.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 1.1.1 e 1.1.2 costituisce il supplemento d'indennizzo.

1.2 Per gli altri beni immobili si stima il costo di ripristino, o di rimpiazzo a nuovo, o di riacquisto, con altri analoghi od equivalenti per caratteristiche.

2 Beni immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: il costo di ricostruzione.

2.1 Si stima il costo di ricostruzione secondo i principi del restauro conservativo per le parti superstiti e del restauro integrativo per le parti da ricostruire. Tali principi sono attuati secondo le indicazioni delle competenti Soprintendenze.

2.2 Si stima il costo di ricostruzione a nuovo o di riparazione delle parti danneggiate di un immobile equivalente per cubatura ma con caratteristiche costruttive atte ad uso civile.

2.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 2.1 e 2.2 costituisce il supplemento d'indennizzo.

3 Beni Mobili, esclusi quelli rientranti al punto 4: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

4 Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.

Relativamente ai beni immobili non assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 1.1.3 del presente articolo, sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente ai beni immobili assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 2.3 del presente articolo, sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Differenziale storico artistico – Opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita "Beni Immobili", la Compagnia presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Compagnia.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella Scheda di Polizza.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune. Limite € 1.000.000,00.

Art. 6) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando gli uffici preposti all'assicurazione dell'Ente ne sono venuti a conoscenza, ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- c) L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del C.C.
- d) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quantificazione del danno da parte dei periti, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 8) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.9) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da esso designata;
- oppure, su richiesta delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti discordanti vengono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun potere deliberativo. La Società si obbliga a sostenere le spese relative nei limiti dei massimali stabiliti.

Nel verbale di perizia o nel Verbale di accordo amichevole verranno indicati: il danno totale, l'indennizzo liquidabile immediatamente e il supplemento d'indennizzo liquidabile al termine della ricostruzione, riparazione o rimpiazzo.

Art. 10) MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e la mancanza di ogni circostanza aggravante le condizioni e verificare se l'assicurato/contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 7);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che esse avevano al momento del sinistro secondo i criteri espressi nell'articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno effettuato ai sensi della presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad ogni e qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) che precedono sono obbligatori per le parti. Le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza e purchè preventivamente autorizzati dalla compagnia

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

Art. 11) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La società verifica l'operatività della garanzia, valuta il danno e richiede la documentazione necessaria in relazione al sinistro, provvedendo comunque al pagamento dell'importo periziato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della verbale di perizia o della quietanza di liquidazione, se redatta dal perito, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art.2742 del C.C. Nel caso di verbale di accertamento conservativo, la società invierà una proposta di liquidazione con valore di quietanza nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. Nel caso in cui insorgano contestazioni o limitazioni relative alla risarcibilità di una o più partite, l'assicuratore procederà alla liquidazione delle partite assicurate separatamente, estromettendo dal pagamento solo le partite per cui sia contestata l'indennizzabilità.

Art. 12) ANTICIPO INDENNIZZO

In caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a € 100.000,00, il Contraente avrà la

facoltà di richiedere ed ottenere, fermi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e/o vincolatari, il pagamento di un anticipo dell'indennizzo pari al 50% di quello presumibile, che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta di anticipo avanzata dal Contraente, la Società corrisponderà l'anticipo richiesto non prima del novantesimo e non oltre il centoventesimo giorno dalla data di denuncia del sinistro.

Art. 13) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa la periodo di rischio non corso

Art. 14) ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Le partite indicate in polizza sono a primo rischio assoluto e pertanto non verrà verificata la preesistenza e relativa eventuale applicazione della regola proporzionale (art.1907 del C.C.)

Art. 15) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Art. 16) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO E BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 28 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 17) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 c.c., gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo né la cessazione dell'assicurazione, fermo restando il diritto della Società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.

Art. 19) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 20) RECESSO DA GARANZIA ATTI DI TERRORISMO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio

Per Atto di sabotaggio si definiscono le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; a parziale deroga dell'art. 26 "Durata dell'assicurazione" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 1 per cento del premio .

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Per atto di terrorismo si intendono le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 26 "Durata dell'assicurazione" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3 per cento del premio .

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi, e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

Art. 21) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22) FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 23) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Pertanto, si intendono abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 24) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti e gli enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 27) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2024, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2027, con scadenza annuali intermedie al 31.12 e al 30.06 di ciascun anno e pagamento del premio come da Art. 29, con espressa esclusione del tacito rinnovo

Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione, anche ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 120 co. 11, che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

ART 28) FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo quanto previsto all'Art. 28.1, qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente articolo, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del precedente articolo, 26 Durata dell'assicurazione, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni.

ART 28.1) FACOLTA DI RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLI 16 E 18

La Società ha, inoltre facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede, ultimo capoverso e 18 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza

intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 29) PAGAMENTO DEL PREMIO E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Il Contraente pagherà tramite la propria Tesoreria:

- entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 90 (novanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'appendice, l'eventuale precisazione e/o variazione;

Se il Contraente non paga il premio, compreso quello di prima annualità, entro il termine di 90 giorni dalla data di decorrenza della suddetta polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive nonché qualora la Contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia pervenuta alla Compagnia prima della scadenza del contratto.

Il contratto verrà pagato in due rate semestrali senza interessi di frazionamento.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli articoli "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" ed "Aggravamento del rischio", la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste agli articoli "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede" ed "Aggravamento del rischio" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali, entro i limiti di legge.

Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto all'articolo 28.1 "Facoltà di recesso dal contratto ex articoli 16 e 18".

ART. 30) ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

La Società si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art. 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui la Società esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Società si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto Infra.To si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

La Società, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne Infra.To e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto Infra.To potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c. Inoltre, la Società si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 31) GESTIONE SINISTRI E IMPEGNI DELL'ASSICURATORE

Alla scadenza di ogni annualità, la Società si impegna, entro 60 giorni dalla predetta scadenza, a rilasciare alla Contraente un tabulato con la situazione di tutti i sinistri nell'anno in corso; tale tabulato deve comprendere:

- a) gli elementi identificativi del sinistro;
- b) l'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
- c) l'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
- d) l'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
- e) il rapporto annuale sinistri liquidati/premi pagati.

Tale prescrizione non inficia i diritti dell'assicurato di ottenere, entro 15 giorni dalla data della richiesta, identico tabulato, aggiornato alla data della richiesta, in caso di recesso per sinistro e/o previsione di esperimento di procedura di evidenza pubblica.

Qualora, in vigore del contratto, l'assicurato rilevasse mutamenti nell'organizzazione della Gestione Sinistri tali da modificare le dichiarazioni sottoscritte all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione del presente contratto, il premio relativo alla scadenza annuale successiva si intenderà automaticamente diminuito in misura percentuale corrispondente all'eventuale minor numero dei punti che l'offerente avrebbe ottenuto all'atto della sottoscrizione dell'offerta per l'aggiudicazione.

Art. 32) GESTIONE DEL CONTRATTO

Alla società Willis Italia S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del INFRATRASPORTI.TO SRL iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del **7,32%** del premio imponibile. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi

Art. 33) COASSICURAZIONE E DELEGA (*operante solo nel caso di ripartizione del rischio*)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale

mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 34) CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E/O SCOPERTI CONTRATTUALI

Qualora per un medesimo sinistro siano applicabili diverse franchigie e/o scoperti, imputabili a più eventi dannosi, conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti, nel calcolo dell'indennizzo sarà applicato un solo scoperto o una sola franchigia, ovverosia quella applicabile al sinistro originario (def.). In caso di difficoltà di attribuzione del sinistro originario verrà applicata la franchigia minore tra quelle applicabili.

Art. 35) REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In accordo tra le parti si conviene che, in caso di sinistro, il Contraente ha facoltà di richiedere, e la Società si impegna a concedere con effetto dalle ore 24.00 del giorno della richiesta, il reintegro, parziale o totale, delle somme assicurate. L'Assicurato si impegna a versare il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, per il tempo intercorrente tra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.

Art. 36) Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Clausola libera compila-bile da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza -

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 37) Restrizione dell'Ambito di Applicazione Territoriale - Clausola libera compilabile da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza -

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una prete-sa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate

LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIA – SCOPERTO

La Società procederà alla liquidazione dei danni, alle condizioni tutte della presente polizza con l'applicazione, per ogni sinistro, o periodo assicurativo annuo, dei seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:

LIMITE PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO EURO 50.000.000,00 CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI PER EVENTI IDENTIFICATI:

Garanzia	Limite per sinistri e per periodo assicurativo	Franchigia per Sinistro
Eventi catastrofali: alluvioni, inondazioni Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto	€ 100.000,00
Eventi catastrofali: terremoto Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto	€ 100.000,00
Allagamento Scoperto 10% per stazione e/o per unità immobiliare per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto	€ 20.000,00 per stazione e/o per unità immobiliare
Terrorismo Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto	€ 100.000,00
Eventi sociopolitici Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto Limitatamente alle "vetrofanie" includendo atti dolosi/vandalici (compreso imbrattamento): limite di indennizzo per sinistro e per anno euro 50.000,00	€ 15.000,00 Limitatamente alle "vetrofanie" includendo atti dolosi/vandalici (compreso imbrattamento) : euro 2.500,00

Eventi atmosferici Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 50.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo bene immobile e relativo contenuto	€ 25.000,00
Spese per onorari periti e consulenti	€ 500.000,00	na
Spese di bonifica, scavo, ecc...	€ 1.000.000,00	€ 50.000,00
Fenomeno elettrico a beni immobili, mobili ed apparecchiature elettroniche	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Beni ad impiego mobile durante l'uso in esterni, limite per singolo bene € 20.000,00	€ 50.000,00 per sinistro/anno	na
Sovraccarico neve	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Danni a rotaie poste all'aperto (tranvie e binari)	€ 500.000,00	€ 100.000,00
Danni da mancata refrigerazione o riscaldamento	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Gelo	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Acqua condotta	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Ricerca e riparazione del guasto	€ 250.000,00	€ 20.000,00
Palloni pressostatici e tettoie	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 20.000,00
Costi per il collaudo	€ 100.000,00	€ 20.000,00
Spese straordinarie per la riparazione o il ripristino di beni immobili e/o mobili, rese necessarie per la ripresa dell'attività (demolizione e sgombero e maggiori costi)	€ 5.000.000,00	na
Furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all'esterno, guasti cagionati dai ladri, atti di vandalismo compiuti nell'esecuzione del reato, per sinistro e per anno.	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Portavalori – Valori ovunque riposti	€ 10.000,00	na
Oggetti d'arte, preziosi, statue ecc.,	€ 50.000,00	na
Beni presso terzi	€ 50.000,00	na
Furto beni in rame	€ 25.000,00	€ 5.000,00
Ogni altra causa	10%	€ 50.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partite	Descrizione	Capitali	Tasso lordo ‰	Premio annuo imponibile €	Imposte €	Premio annuo incluse imposte €
Part. 1	Beni immobili (vedi definizione) a P.R.A.	€ 100.000.000,00				
Part. 2	Rischio Locativo a P.R.A.	€ 3.000.000,00				
Part. 3	Beni mobili inclusi beni mobili artistici, esclusi veicoli circolanti su rotaia, a P.R.A.	€ 500.000,00				
Part. 4	Beni Elettronici ad impiego mobile, a P.R.A.	€ 200.000,00				
Part. 5	Ricorso Terzi, a P.R.A.	€ 25.000.000,00				

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)	euro	
Imposte	euro	
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)	euro	
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)	euro	